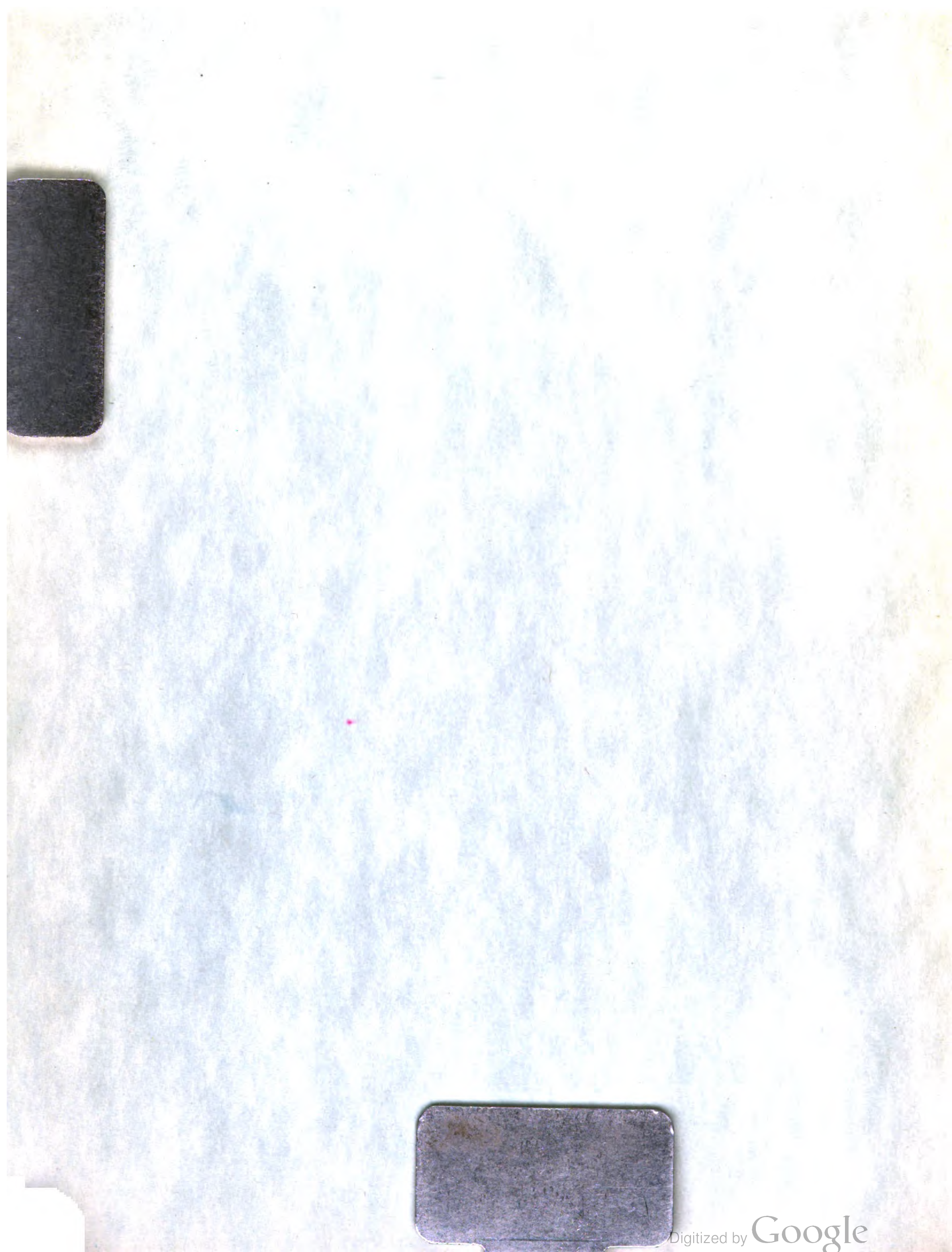


ORANO

IL PORTO D'ARMI SENZA LICENZA

1895



GIUSEPPE ORANO

IL PORTO D'ARMI SENZA LICENZA

In caso di legittima difesa



ROMA
TIPOGRAFIA LEGALE
Via Governo Vecchio, 16
1895

Omaggio

GIUSEPPE ORANO

IL PORTO D'ARMI SENZA LICENZA

In caso di legittima difesa



ROMA
TIPOGRAFIA LEGALE
Via Governo Vecchio, 16
1895

I

Due casi tipici di uso d' arma senza licenza in caso di legittima difesa, mi si sono presentati, a breve distanza l' uno dall' altro nella mia pratica forense.

Nel primo di essi un F. fu aggredito armata mano a scopo di depredazione, ed estratto lo stile nascosto nel bastone, con quel mezzo potè mettere in fuga, dopo averlo ferito, l' aggressore. Nel secondo un C. ferì con due colpi di pistola un altro che lo assaliva improvvisamente brandendo un coltello.

In entrambi i casi, nel giudizio di appello, pur ammettendo la giustificante della legittima difesa, il magistrato ritenne però la contravvenzione per porto abusivo d' arma, perchè a suo avviso la contravvenzione si verifica pel solo fatto del possesso indebito dell' arma, anche quando la constatazione del possesso sia avvenuta nell' atto in cui dell' arma si faceva uso per respingere un' attuale ed ingiusta aggressione.

In una delle due sentenze si dice: « Il reato di contravvenzione per porto d' arma, cioè la trasgressione alla proibizione di portare armi, senza la previa autorizzazione dell' autorità a ciò delegata, fu un fatto compiuto; basta l' asportazione senza il legale permesso per dirsi consumata la trasgressione, e questa era avvenuta già prima, che dell' arma si fosse fatto uso. » (1)

(1) 14 Febbraio 1895.

Similmente giudicò la Corte Suprema di Roma.

« Il momento consumativo, essa disse, del reato di porto d'arma senza licenza non è quello in cui viene constatata la contravvenzione, ma quando la persona prende l'arma e con essa esce fuori della propria abitazione o dalle appartenenze della medesima. » (1)

In altra precedente sentenza dello stesso Supremo Collegio, al quesito, se si possa fare uso del fucile dandosi a inseguire per la campagna un cane idrofobo che la percorre, rispose:

« Se la necessità può in certi momenti autorizzare al porto del fucile anche senza permesso; se la difesa o la preservazione di sè stesso o ancora d'altri in un momento di pericolo *legittima ogni atto*; quando poi il pericolo non è presente ma solo possibile e lontano, anche ammessa la buona intenzione di voler far uso del fucile a scopo onesto ed umano, dandosi a cercare per la campagna un cane idrofobo che la percorre, questa buona volontà non salva dal reato di porto d'arma. » (2)

Per siffatta giurisprudenza adunque rimane assodato che la massima enunciata, che cioè « la difesa di sè stesso, o d'altri, in un momento di pericolo *legittima ogni atto* » non può estendersi che ai soli casi in cui il ricorso all'arma si verifichi dopo che la minaccia contro la propria od altrui vita è incominciata, e non già quando la detenzione indebita dell'arma istessa preesisteva alla minaccia.

Se non che, pur dovendo convenire che questo e non altro è il significato dei giudicati surriferiti, forti

(1) 5 Marzo 1891 — *Giurisprud. pen.* 1891. N. 27 p. 309. — Vedasi pure sentenza 11 genn. 1893 - *Cassaz. Unica* 93, 312.
(2) 8 Aprile 1882.

dubbi mi si affacciano circa la estensione data dalla magistratura al disposto dell' art. 464 del Codice penale italiano: dubbi che forse non sono sorti nella mente degli interpreti della legge, ma che possono essere oggetto di studi intorno alla materia delle contravvenzioni in tema di porto d'armi.

II.

Simili ai due casi che diedero occasione a questo breve scritto, altri se ne registrano, non certo frequenti. Ve ne sono però di quelli di aspetto tutto speciale ed eccezionale come è il seguente.

Quì in Roma, or fa qualche mese, parecchi malviventi trovavansi alle prese in tarda ora della notte con due agenti di questura che li avevano sorpresi mentre scassinavano una porta a scopo di furto. Soverchiati dal numero dei ladri, i due funzionari avrebbero avuto la peggio se in loro aiuto non sopraggiungeva un terzo, borghese, il quale sparò due colpi di *revolver* in aria per richiamare sul posto la forza pubblica. Lo scopo fu immediatamente raggiunto ed i ladri assicurati alla giustizia.

Ora di fronte a questo fatto, e sapendosi che chi sparò l'arma era sfornito della debita licenza, dovevasi o no estendere a lui la massima che « la difesa di sè stesso o di altri in un momento di pericolo *legittima ogni atto*, » e con la legittimazione di ogni atto anche del porto d' arma senza licenza? Oppure doveva la questura deferirlo al Procuratore del Re? Io credo che non si dovesse procedere in questo caso, al modo istesso che non reputerei giustificato il procedimento contro colui

che, pur detentore d'arma senza licenza, se ne fosse servito per difendere la vita del Sovrano, di un ambasciatore, di un ministro di Stato, messa in pericolo da un Caserio o da un Lega qualsiasi.

Il ritenere che la contravvenzione in questi casi non verrebbe sanata, condurrebbe all'assurdo che nella stessa persona si vedrebbe rappresentato un cittadino benemerito della pubblica sicurezza ed un nemico di essa, e si andrebbe incontro alla conseguenza che, in vista della minacciata pena pel porto d'arma, nessuno accorrerebbe sollecito in aiuto altrui quando la occasione se ne offrisse.

Sopratutto se trattasi di difesa altrui, ove venisse adottata la ricordata giurisprudenza, raro sarebbe che il coraggio venisse a sposarsi coll'umanita. Finchè si tratta di esporre sè ad una pena pur di salvare la propria vita, nessuno esiterà nell'agire. Ma quando si sappia che la difesa di altri ci esporrà indubbiamente alla perdita della libertà, sia pure per breve tempo, molto probabilmente verrà meno il coraggio, e alla propria incolumità si sagrificherà l'altrui esistenza. E per altro non dovrebbe l'autorità sociale mostrarsi indifferente ad atti, che se non saranno eroici, certo meritano la considerazione e il plauso, in luogo del biasimo e della condanna. Perchè, come bene osservava il Bentham: « La legge deve ben guardarsi di indebolire la generosa alleanza tra il coraggio e l'umanità. Essa onori piuttosto, ricompensi colui, il quale fa le funzioni di magistrato in favore dell'oppresso; importa alla salute pubblica che ogni onesto uomo si consideri come protettore naturale di ogni altro. » (1)

(1) *Trattato di legislazione*, vol. II N. 324.

Il Bentham è vero così scrisse per sostenere il diritto di legittima difesa non pure di sè ma di altri; non pertanto nessuno vi sarà che voglia a lui attribuire il pensiero di aver inteso con quelle parole di perorare soltanto la causa di quei cittadini che nel momento dell' azione si fossero trovati forniti di arma con licenza dell' autorità.

Io non posso acconciarmi a credere che in circostanze simili a quelle da me ricordate, quando anche la parola della legge autorizzasse un procedimento, se ne dovesse interpretare la lettera che uccide piuttosto che lo spirito che vivifica.

Ed è questo spirito della legge che i giurati — per quanto a me consta — hanno creduto di interpretare nelle Corti d' Assise. Ogni qualvolta si è trattato di omicidio, cagionato da chi era protetto dalla giustificante della legittima difesa, chiamati a deliberare anche sul porto d'arma senza licenza, dopo avere affermato la discriminante pel reato d'omicidio hanno risposto negativamente al quesito sulla contravvenzione. Essi in tal guisa mostrarono di intuire che, se è legittimo l' uccidere o il ferire chi ingiustamente aggredisce noi od altra persona, sarebbe poi illogico il condannare per avere potuto adoperare quell'arma, senza della quale sarebbe stata messa in grave pericolo la vita dell'aggredito.

Per altre più gravi considerazioni, io sono però di avviso che sia giusto scagionare dall'addebito di contravvenzione chi era munito d'arma senza licenza prima che l'uso di essa servisse alla salvezza propria o all'altrui.

III.

E' dottrina vecchia, quanto immutabile, che la difesa sociale non è sempre pronta nè presente dappertutto, e come nella impotenza di essa l'ordine giuridico

esistente ha autorità di proteggersi da sè medesimo contro gli attentati. Sorge allora il diritto di difesa di sè stesso, che Cicerone diceva *non scripta sed nata lex*,

« . . . . perchè naturalmente s'aiuta
Contro la morte ogni animal terreno. » (*Petrarca*)

Ma la società, che non potendo difendere direttamente l'individuo gli riconosce il diritto di garantire da sè la sua vita, non può sindacare i mezzi che a cotesto fine hanno potuto condurre; non può menomare tale diritto con disposizioni che lo limitano; non può subordinarlo a condizioni od ostacolarlo con minacce che lo renderebbero quasi illusorio.

Il diritto della difesa individuale, che non è dissimile dalla guerra giusta, nel corso della sua azione quasi brutale, non ha limiti. Minacciato io reagisco, ma reagisco come meglio posso e senza che mi abbia a preoccupare neppure del fatto occasionale, o calcolato, dell'arma portata in spreto della legge; poichè soltanto in quell'arma io vedo il mezzo di rendere incolume la mia persona. Io non guardo che la *mia necessità*, di fronte alla quale cessa di esistere non solo la legge che vieta il porto dell'arma, ma lo stesso diritto di punire.

In quei tristi momenti della umana esistenza, come invano potrebbe invocare la legge od il magistrato colui che si difende, così nè la legge nè il magistrato possono rimproverargli d'aver ricorso per difendersi ad un mezzo vietato dalla legge: *Quod quisque ob tutelam corporis sui fecerit, jure fecisse existimatur*, trovasi scritto nel Digesto. A che gioverebbe la protezione pubblica e la nostra propria libertà, se per la fiducia in quella non fosse permesso di fare in tutta la sua pienezza uso di questa?

Il ritenere pertanto che mentre si esercita il diritto

di difesa individuale — che è poi anche un dovere — possa contemporaneamente funzionare un diritto sociale; il credere cioè, che mentre per diritto di natura la difesa diretta di sè stesso sia legittima, e non pertanto per altro verso l'esercizio dello stesso diritto apra l'adito ad una sanzione penale, è cosa che mi pare insostenibile.

Tanto più insostenibile se si consideri che il momento consumativo della contravvenzione coincide appunto con quello nel quale si verifica l'esercizio della legittima difesa.

IV.

E su questo momento consumativo del reato sarà bene fermarsi alquanto, perchè, come già dissi, potrebbe anche in diritto costituito essere errata l'interpretazione che dell'art. 464 del Codice penale hanno dato le Corti.

Questo articolo dice: « Chiunque senza licenza del l'Autorità competente, e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi per le quali occorre la licenza è punito ecc. ».

Ora non credo che il tenore di questo articolo autorizzi a ritenere che « il momento consumativo del reato di porto d'arma senza licenza non è quello in cui viene constatata la contravvenzione, ma quando la persona prende l'arma e con essa esce fuori della propria abitazione ». (1)

Non lo credo perchè la contravvenzione, oltre che del fatto materiale contrario alla legge deve risultare dalla constatazione di questo fatto.

---

(1) **Cassazione di Roma, 5 marzo 91.**

Se può dirsi che la contravvenzione subbiettivamente risieda nella detenzione dell'arma vietata, obbiettivamente si compie quando dell'arma stessa sia stato scoperto il possesso da chi aveva autorità di scoprirlo. Il possesso dell'arma per sè stesso costituirà una contravvenzione potenziale, ma perchè essa si verifichi in atto è necessario che la materiale detenzione si renda altrui palese. Prima che tale detenzione venga contestata non può parlarsi di reato, come non se ne può discorrere se chi constata il possesso dell' arma non è un funzionario a ciò autorizzato dalla legge.

Tanto è ciò vero che il sapersi che un Tizio qualunque porta fuori, sia pure abitualmente, un'arma vietata non può autorizzare a procedere contro di lui se prima non lo si sorprende nella flagranza del possesso da chi tale sorpresa poteva fare.

E' l'accertamento del possesso legalmente fatto che può rendere il possessore dell'arma responsabile di contravvenzione e non il possesso di essa indipendentemente dalla constatata flagranza.

Le parole della legge « chiunque fuori della propria abitazione porta armi ecc. » suonano quindi, o devono suonare nè più nè meno di queste altre: « chi sarà scoperto mentre porta l'arma fuori di casa, ecc. » La quale scoperta include appunto l'idea d'una azione esterna visibile, ed estranea al possessore; ciò che Carmignani direbbe la sorpresa *in fragranti.*

Secondo l'insigne criminalista infatti, a differenza del delitto, perchè esista la trasgressione senza bisogno di discutere della intenzione, occorre; 1° la prova del fatto materiale; 2° che questa prova si acquisti per la sorpresa *in fragranti*, non per via di inquisizione. (1)

---

(1) *Elementi di Dir. pen.*

Che però il possesso dell'arma non possa di per sè dar luogo ad azione penale, lo si desume anche dall'art. 58 del Cod. di Pr. penale; il quale dispone, che « gli agenti di pubblica sicurezza *dovranno* ricercare ed accertare le contravvenzioni di azione pubblica ed accertare quelle di azione privata che sieno state denunziate dalla parte offesa o danneggiata. »

Se si devono *ricercare* ed *accertare* le contravvenzioni tutte, è evidente che in tema di porto d'armi l'accertamento non possa altrimenti verificarsi che mediante la scoperta dell'arma vietata in persona del possessore.

Ma se a rendere responsabile di contravvenzione per detenzione d'arma, occorre la legale scoperta ed accertamento di tale detenzione, che dirassi se, non per opera diretta di agenti della forza pubblica, ma in seguito all'uso dell'arma nell'atto di respingere un'ingiusta aggressione, la indebita detenzione venne a palesarsi? L'avere reso visibile lo stile o la pistola quando l'imbrandimento del primo o l'esplosione della seconda erano mezzi necessari per tutelare la propria vita, o l'altrui, è forse un fatto da confondere con i casi ordinari nei quali le contravvenzioni per porto d'arma vengono accertate?

A me non pare, perchè i casi suricordati sono rari ed eccezionali, ed essendo tali non può non valere la vecchia sentenza, *quod semel vel raro accidit praetereunt legum latores.*

Non si possono confondere dei casi così inconsueti con i casi comuni; perchè, verificandosi nei primi il possesso dell'arma simultaneamente all'esercizio del diritto di difesa, male può accordarsi l'esercizio d'un diritto con la violazione di altro diritto; *iuris executio non habet iniuriam.* La necessità di ricorrere a quell'arma, in

antecedenza da nessuno veduta, ed il cui possesso nessuno neppure sospettava, toglie all'arma istessa il carattere pel quale la legge ne vietava la detenzione. Tanto deve valere l'estrarre l'arma dalla propria tasca, quanto il provvedersela correndo da un armiere o da un arrotino, quando essa serva esclusivamente per salvare la propria o l'altrui vita.

A dir breve, la connessione dei due atti — porto di arma e legittima difesa — è tale, che l'uno diventa accessorio dell'altro; dirò anzi, che l'uno nell'altro si compenetra; e per siffatta intima connessità non può sostenersi che essi siano in parte imputabili, in parte no, per la contraddizione che nol consente.

V.

Un'altra considerazione deve però avvalorare quanto fin qui fu esposto.

I fatti colpiti da sanzione penale sono o *delitti* o *contravvenzioni;* o trattasi cioè di fatti i quali mossi da malvagia intenzione aggrediscono direttamente ed offendono i diritti altrui; o trattasi di fatti i quali, quantunque per sè stessi innocenti ed indifferenti, tuttavia sono dal legislatore vietati e puniti perchè contengono il pericolo di danno individuale o sociale. (Mancini)

In altre parole, mentre non vi può essere *delitto* se non vi è danno, o pericolo reale di danno, corso ad un dato momento dal diritto di alcuno per causa di un fatto; la ragione invece di essere della contravvenzione risiede non in un pericolo reale, ma in un pericolo meramente *appreso.* (Carrara)

Le contravvenzioni infine, reputate di mera creazione politica, perchè, come si espresse il Lucchini « la

loro potenzialità lesiva e la loro immoralità non appariscono ad una superficiale considerazione » (1), sono conseguenze di un'azione od omissione che viene comandata o proibita dalla legge per una maggiore *utilità* dei cittadini.

Tale è la dottrina della vera ed antica scuola giuridica, dottrina che prende a guida il criterio della natura ontologica dei reati, sposata dal Carmignani, dal Rossi, dal Renazzi, dal Cremani, dal Pessina, dal Canonico, dall'Ellero, dal Tolomei, dal Nocito, dal Faranda, dal Mecacci, dall'Impallomeni e da cento altri (2).

Conforme ad essa è sempre stata la giurisprudenza, giusta la quale « debbonsi ritenere *delitti* i fatti che indicano una lesione giuridica, e *contravvenzioni* quelli che, pur essendo o potendo essere per sè medesimi innocui, presentano un *pericolo* per la pubblica tranquillità o per l'altrui diritto ».

Ora anche da questa nozione scientifica della contravvenzione deve indursi la impunibilità del porto d'arma, allorchè esso, non ostante il divieto della legge, può servire all'incolpabile difesa.

Infatti, al modo istesso onde la podestà sociale, pur punendo i delitti di omicidio e di ferite, giustifica l'uno e le altre quando sono diretti alla incolumità propria o di altra persona, così deve dichiarare impunibile la con-

---

(1) *Istituti di polizia preventiva,* pag. 74.

(2) In materia di contravvenzione possono consultarsi:

CARRARA: *Opuscoli,* Vol. I, pag. 136, 143 — Vol, II, pag. 334 — Vol. III, pag. 603.

IMPALLOMENI: Il *sistema generale delle contravvenzioni — Rivista Penale,* Vol. XXVIII, pag. 219.

MARCHETTI: Nel Trattato di Cogliolo, *Teoria gen. delle contravvenzioni.*

F. CAMPOLONGO: *Le armi e il porto delle armi nel diritto pepositivo, note di dottrina e giurisprudenza.*

travvenzione quando il fatto che la costituisce, lasciando di essere un *pericolo*, si converte in un mezzo eccezionale di salvezza per la società.

E dico *per la società*, perchè l'individuo aggredito reagendo nell'imminenza del pericolo contro l'ingiusto aggressore, agisce per necessità in luogo e per conto di tutta la società.

La legge vieta di portare certe armi perchè può esserci chi ne abusi, chi se ne serva con pericolo della prosperità pubblica. Ma se il divieto ha tale scopo, ed accada invece che il detentore dell'arma, in luogo di esporre a pericolo i cittadini, provvidenzialmente possa con essa difendere sè stesso od altri, allora cessa lo scopo della legge che vieta il porto di quell'arma, e col cessare di esso dovrà pur cessare la disposizione della legge: *cessante ratione, cessat dispositio legis.* Il fatto ha dimostrato che nessun pericolo derivò alla prosperità sociale dal porto indebito dell'arma, e per contro che un vero, reale, imminente pericolo potè scongiurare chi dell'arma era detentore. Verrebbe rimpicciolito il sovrano diritto della difesa individuale se si osasse contrapporgli un altro diritto sociale, di natura transitoria e giustificato soltanto da un principio di utilità.

Ove si potesse giungere alla conclusione che l'arma, la detenzione della quale fu vietata soltanto in vista d'un'utilità sociale, diventerà corpo di reato anche quando tale utilità sia conseguita per diversa via, si andrebbe incontro allo sconcio che lo stesso mezzo adoperato per evitare la strage di un innocente, servirà per la condanna di chi l'innocente potè salvare.

Riassumendo: la massima « la difesa di sè stesso in un momento di pericolo *legittima ogni atto* » non dovrebbe estendersi soltanto agli atti che susseguono al-

l'imminente pericolo, ma talvolta anche a quelli che lo precedono e che possono dirsi *preparatori* alla difesa.

VI.

Mi si potrebbe però obbiettare, che con l'escludere la contravvenzione quando dell'arma qualcuno si vale per difendersi, si offrirebbe pretesto a molti di trasgredire la legge.

A tale obbietto, apparentemente grave, non è difficile rispondere. Dato anche questo pericolo, non per ciò perderebbero di valore le ragioni per le quali reputo inconciliabile la contravvenzione pel porto d'arma colla giustificante del *moderamen inculpatae tutelae.* D'altra parte non credo che sia seria l'obbiezione, poichè se venissero a moltiplicarsi gli abusi di porto d'arma, con essi verrebbe parallelo il rischio in chi abusivamente le detenesse: quello cioè di essere colto in contravvenzione. Certo saranno pochi coloro, i quali, detentori d'arma senza licenza, si troveranno nella disgraziata occasione di ricorrervi per respingere ingiuste aggressioni. Quindi l'esiguità dei casi d'aggressione da un lato, e la moltiplicità delle contravvenzioni dall'altro, faranno ristabilire quell'equilibrio che la legge con la sua severa sanzione si propose di ottenere.

Concludendo: parvemi che meritassero, se non censura, almeno uno studio, per quanto breve, spassionato, le sentenze che ho riferito. Il richiamare su di esse l'attenzione dei penalisti forse darà occasione a qualcuno di approfondire il tema da me trattato più di quello che io non abbia potuto fare.

Se ciò avverrà io ne andrò lieto, perchè una larga discussione su tale argomento non potrà non partorire utili risultati.

Roma, Marzo 1895.

DELLO STESSO AUTORE



La Libertà economica e la civiltà — Torino, Tipografia Favale, 1865.

La Criminalità nelle sue relazioni col clima — *Studio statistico sociale*, Roma, Tipog. Eredi Botta, 1882.

La Recidiva nei reati; — *Studio sperimentale*, Roma, Tipografia Voghera, 1883.

Sulla Revisione dei giudicati penali — *Note*, Roma, Tipog. Centrale 1888.

Sulle Perizie Medico-Legali — *Considerazioni e proposte* — Parte Prima: Considerazioni, Roma, Tipografia Legale, 1889.

Sulle Perizie Medico-Legali — *Parte seconda*, Proposte, Roma Tipografia Legale, 1892.

L'assassinio provocato — *Studio di Giurisprudenza italiana e di Psicologia criminale* — Roma. Tipografia Forzani, 1895.

I Verdetti dei giurati a maggioranza di sette voti — Ossia l'art. 509 del Codice di Procedura pen. Roma, Tipografia Forzani 1895.

La Libertà morale e la Scuola positiva penale — Città di Castello, Stabilimento tipog. Lapi 1895